Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 settembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Molise

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 258 DEL 19 SETTEMBRE 1984:

LEGGE 4 agosto 1984, n. 583.

Ratifica ed esecuzione del sesto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno 1981.

LEGGE 6 agosto 1984, n. 584.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottata a Ginevra il 27 giugno 1980.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 258 DEL 19 SETTEMBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Bolzano.

(1899)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Trento.

(1898)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 settembre 1984, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « La costituzione di un fondo di rotazione per l'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso l'Associazione radicale per la casa.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 settembre 1984, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « L'estensione del diritto di prelazione agli immobili ad uso abitativo ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso l'Associazione radicale per la casa.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 settembre 1984, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Esenzione fiscale sui primi 50 metri quadri destinati ad uso abitativo ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso l'Associazione radicale per la casa.

(4861)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1984, n. 581.

Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di non interrompere la continuità dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, al fine di evitare la stasi degli interventi pubblici e privati e di garantire i livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, cura gli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Cassa per il Mezzogiorno e presenta, entro il 31 ottobre 1984, al Ministro del tesoro ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione degli interventi straordinari, con particolare riguardo alle opere pubbliche ed alle incentivazioni delle iniziative produttive in corso alla data del 31 luglio 1984, formulando indicazioni in ordine ai complessivi fabbisogni finanziari, con la precisazione degli eventuali interventi integrativi occorrenti per garantire la funzionalità delle opere medesime.

2. Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il commissario, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno adottate ai sensi dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, d'intesa con il Ministro del tesoro. è autorizzato a provvedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante apposita gestione finanziaria ed amministrativa, secondo le disposizioni dello stesso testo unico e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, a tutti gli adempimenti necessari:

a) alla prosecuzione dei lavori in corso alla data del 31 luglio 1984 relativi a progetti di opere già appaltate, ivi compresa la revisione prezzi e l'approvazione delle perizie di variante e suppletive occorrenti per evitare la interruzione dei lavori stessi, nonché alla realizzazione delle opere per le quali sia avvenuta entro la medesima data l'aggiudicazione almeno provvisoria nella gara di appalto;

b) alla completa realizzazione delle opere incluse nel programma ospedaliero approvato ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nei progetti finanziati dalla Banca europea per gli investimenti e nel programma speciale per le aree territoriali di Gioia Tauro, di Napoli, della Sicilia e della Sardegna, approvato ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119;

c) alla concessione delle agevolazioni finanziarie in favore di iniziative industriali e di iniziative agricole riguardanti la forestazione, la zootecnia e l'agrumicoltura, per le quali la domanda di agevolazioni sia stata presentata entro il 31 luglio 1984 e di iniziative riguardanti la ricerca scientifica applicata inserite nei programmi già approvati alla medesima data; nonché alla definizione amministrativa delle agevolazioni finanziarie alle iniziative turistico-alberghiere, già concesse alla data suddetta, e all'attuazione del programma stralcio relativo agli itinerari turistico-culturali approvato dal CIPE anteriormente alla data medesima;

d) all'erogazione dei conferimenti finanziari agli enti collegati di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed all'Italtrade, deliberati dal CIPE entro il 31 luglio 1984, nonché all'espletamento di tutte le attribuzioni di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno, nei confronti degli enti predetti, previste dalla legislazione vigente;

e) all'esercizio delle attribuzioni di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno sia ai sensi della legge 26 novembre 1975, n. 748, in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

3. Per l'espletamento delle predette attività, il commissario mantiene in servizio, in deroga all'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il personale di ruolo della cessata Cassa per il Mezzogiorno anche per le esigenze della segreteria di cui all'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dell'ufficio speciale previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni.

4. Per lo svolgimento dei compiti affidatigli dalle norme vigenti e per provvedere, anche a favore delle regioni meridionali, agli adempimenti relativi a studi, ricerche e indagini occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può avvalersi, per quanto necessario, dell'organizzazione della gestione commissariale nonché, mediante apposite convenzioni, di prestazioni di soggetti pubblici e privati.

5. Agli oneri finanziari per l'attuazione del presente decreto si provvede con lo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nella misura fissata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI) ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

Art. 2.

1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti il termine del 31 dicembre 1980, prorogato da ultimo con legge 1° dicembre 1983, n. 651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° agosto 1984, fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ad eccezione del primo comma dell'articolo 20 del predetto testo unico concernente la durata della Cassa per il Mezzogiorno.

2. Con riferimento alle attività del commissario sono altresì prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17, 21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Ferme restando le disposizioni della legge 26 novembre 1975, n. 748, con gli adeguamenti recati dalle norme del presente decreto, per la realizzazione dei programmi speciali previsti in attuazione dei regolamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — fuori quota — provvedono, nei territori diversi da quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le competenti amministrazioni statali con i criteri e le modalità di cui all'articolo 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti del commissario di Governo per la cessata Cassa per il Mezzogiorno adottati in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1984, n. 401, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1984, concernente soppressione e liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1984

PERTINI

CRAXI — DE VITO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1984
Atti di governo, registro n. 51, foglio n. 19

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1984, n. **582**.

Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere all'adozione di idonee misure per far fronte in breve tempo alla emergenza determinata dalla carenza di alloggi nelle aree ad alta tensione abitativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nei comuni indicati nell'articolo 15 del presente decreto l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive integrazioni, è sospesa fino al 31 gennaio 1985.

2. La disposizione del precedente comma 1 non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore.

Art. 2.

1. I comuni possono stipulare con i possessori di unità immobiliari destinate ad uso abitativo convenzioni aventi durata non superiore a due anni, in deroga all'articolo 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per acquisire la disponibilità di tali unità ai fini di cui all'articolo 3 del presente decreto.

2. A titolo di corrispettivo spetta al possessore una somma mensile pari al canone, determinato a norma degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

3. Il comune assume la garanzia solidale del pagamento del corrispettivo e degli oneri accessori nonché del rimborso delle spese per la riparazione dei danni eventualmente cagionati dall'assegnatario all'unità immobiliare.

4. Il comune deve assicurare l'effettivo rilascio dell'immobile nel giorno della scadenza della convenzione, provvedendo, se del caso, a chiedere al prefetto l'impiego della forza pubblica.

5. In caso di ritardo è dovuta al possessore una penale pari al doppio del corrispettivo per tutta la durata del ritardo.

Art. 3.

1. Possono chiedere l'assegnazione temporanea delle unità immobiliari, di cui al precedente articolo 2, coloro nei cui confronti, alla data della domanda sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile, senza tener conto della sospensione di cui al precedente articolo 1, un provvedimento di rilascio dell'immobile locato, purché il nucleo familiare sia in possesso del requisito di cui all'articolo 20, primo comma, lettera *a*), punto 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come aggiornato dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 e risultante da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Non si tiene conto del predetto requisito qualora il richiedente dimostri di avere in corso un procedimento di rilascio di una unità immobiliare di sua proprietà da destinare a propria abitazione.

2. I richiedenti debbono, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver la disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

3. Ai fini della graduatoria occorre comunque dichiarare la proprietà di unità immobiliari diverse da quelle di cui al precedente comma 2.

4. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 495 del codice penale.

5. Sono esclusi dall'assegnazione coloro che sono stati dichiarati decaduti da precedente assegnazione temporanea.

Art. 4.

1. Il comune, sulla base delle domande pervenute, provvede all'assegnazione temporanea delle unità immobiliari a coloro che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di priorità stabilito in relazione alla data di esecuzione dello sfratto, tenendo altresì conto della composizione del nucleo familiare e del reddito.

2. L'assegnatario corrisponde direttamente al possessore il canone, determinato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

3. L'assegnatario è tenuto a versare al comune il deposito cauzionale, pari a tre mensilità del canone.

4. Gli importi di cui al precedente comma 3 affluiscono in un conto appositamente istituito dal comune presso la tesoreria comunale e destinato a far fronte agli oneri su di esso gravanti ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

5. Per il recupero delle somme erogate al possessore dell'immobile a titolo di garanzia, il comune procede nei confronti dell'assegnatario responsabile con le procedure esattoriali.

6. L'assegnazione decade automaticamente:

a) allo scadere del termine fissato nel provvedimento del comune;

b) per morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone e degli oneri accessori protrattasi per oltre tre mesi;

c) per gravi danni arrecati all'unità immobiliare;

d) per mancata utilizzazione dell'unità immobiliare, per oltre tre mesi ovvero per una utilizzazione diversa da quella residenziale;

e) per la sopravvenuta disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

Art. 5.

1. L'aumento previsto dall'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad abitazione ubicate nei comuni indicati nello stesso articolo, è stabilito nella misura del 300 per cento.

2. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, come modificate dal precedente comma 1, si applicano, altresì, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad abitazione ubicate nei comuni di cui al successivo articolo 15.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Nell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

« Gli enti e le società indicate dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, nonché alla prefettura competente, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità. Il comune provvede a darne pubblicità mediante affissione all'albo comunale e inserzione su uno o più quotidiani a maggiore diffusione locale.

I contratti di locazione relativi agli immobili di cui al comma precedente, dei quali non sia stata resa pubblica la disponibilità ai sensi del medesimo comma, sono nulli.

Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del 50 per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sia stato eseguito un provvedimento esecutivo di rilascio

o sia stato notificato precetto per il rilascio dell'immobile locato, sempreché non si tratti di provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore.

Decorsi sessanta giorni dalla data di affissione dello elenco di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla società la locazione degli immobili compresi nello elenco, gli enti e le società possono liberamente disporre degli immobili medesimi.

Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma il quale indebitamente ometta o ritardi la pubblicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, oltre alla sanzione penale che risulti eventualmente applicabile.

Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quindici milioni ».

Art. 7.

1. Fino al 31 gennaio 1985 sono sospese le graduatorie, anche speciali, per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e l'intera disponibilità di detti alloggi è riservata fino alla stessa data ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo immediatamente eseguibili e che siano in possesso dei requisiti previsti per accedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I criteri per l'assegnazione sono determinati dal sindaco.

2. Dal 1° febbraio 1985 e fino al 31 dicembre 1986, per i soggetti di cui al precedente comma 1, la riserva di quota di cui all'articolo 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modificazioni, è elevata al 60 per cento.

Art. 8.

1. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione del provvedimento di rilascio è sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1985.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 decadono dal beneficio nel caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone o degli oneri accessori.

Art. 9.

1. I comuni di cui al successivo articolo 15 possono acquistare unità immobiliari ultimate da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

2. L'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma 1 è effettuata in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per i soggetti non in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

3. All'onere connesso agli acquisti di cui al precedente comma 1 si fa fronte con i contributi previsti dall'articolo 13, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli esercizi 1986 e 1987, sino al limite massimo di lire 1.500 miliardi, ivi compresi i fondi disponibili di cui allo articolo 10, comma 2, del presente decreto.

4. A norma del sesto comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite del precedente comma 3, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

5. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

6. L'acquisto può prevedere anche alloggi non aventi le suddette caratteristiche tipologiche purché il limite massimo della superficie non superi i 120 metri quadrati per unità di nuova costruzione.

Art. 10.

1. La prima assegnazione dei fondi di cui al precedente articolo 9 è effettuata dal comitato esecutivo del CER, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti di un terzo dei fondi stessi. Le altre assegnazioni sono effettuate in due successive scadenze trimestrali.

2. I fondi sono assegnati previa dimostrazione dello utilizzo delle disponibilità finanziarie attribuite ai comuni in base agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, nonché delle possibilità alloggiative derivanti dal patrimonio pubblico e dal convenzionamento con i proprietari privati e delle disponibilità di patrimonio edilizio da acquistare.

3. I fondi già stanziati di cui al precedente comma 2 devono essere utilizzati per l'acquisto di alloggi nel caso in cui non siano stati già messi a disposizione presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici e non si proceda alla concessione, all'appalto ovvero alla consegna anticipata dei lavori entro il 30 novembre 1984.

4. Il comitato esecutivo del CER, su istanza motivata dei comuni di cui al successivo articolo 15, può assegnare a carico dei fondi di cui all'articolo 9 del presente decreto e fino a concorrenza di lire 150 miliardi, finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per rendere immediatamente utilizzabili interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già assegnati al comune stesso. I predetti finanziamenti sono rimborsati dai comuni in dieci anni senza interessi a rate costanti.

Art. 11.

1. I comuni prioritariamente procedono all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo che sussista la possibilità di acquisti di altri immobili a migliori condizioni.

2. E' consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione e con il vincolo della locazione temporanea degli alloggi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

3. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi di cui ai precedenti commi 2 e 3 è quello definito in convenzione.

4. Il prezzo di acquisto degli alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

5. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il prezzo di acquisto come determinato al precedente comma 4 può essere maggiorato in una misura non superiore al 20 per cento.

6. Gli acquisti di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il 31 dicembre 1986, secondo modalità previamente determinate dal sindaco e tali da garantire l'adeguata pubblicità dei bandi e l'oggettività dei criteri di scelta.

Art. 12.

1. Le regioni localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata del biennio 1984-1985 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nei comuni individuati dal successivo articolo 15.

2. Allo stesso fine, le regioni sono autorizzate a rilocalizzare i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata del biennio 1984-85 che non siano già pervenuti alla fase operativa.

Art. 13.

1. Le regioni danno priorità ai soggetti sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio nella concessione dei mutui agevolati individuali di cui all'articolo 2, dodicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma 1, le regioni possono utilizzare i fondi residui dei mutui agevolati individuali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e quelli dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche annullando le graduatorie di aspiranti già definitive se queste si dimostrino non rispondenti ai principi di cui al precedente comma 1.

Art. 14.

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, viene proseguita fino al 31 dicembre 1984 con le modalità in vigore al 30 giugno 1984.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può disporre misure incentivanti dirette ad accelerare sistemazioni autonome; egli può altresì, con proprie ordinanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e che consentono il completamento dell'attività in corso.

3. Le ordinanze di cui al precedente comma 2 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1984, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « fondo investimenti e occupazione ».

5. La somma di cui al precedente comma 4 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano nei 28 comuni elencati al punto 2 della delibera CIPE del 22 febbraio 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1980.

2. I comuni di cui al precedente comma 1 possono procedere all'acquisizione di alloggi anche nei comuni limitrofi previa convenzione con gli stessi.

3. La convenzione riserva una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi acquistati nei comuni limitrofi per soddisfare le esigenze abitative di questi.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1984

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — SCALFARO — MARTINAZZOLI — VISENTINI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Atti di governo, registro n. 51, *foglio n.* 18

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 luglio 1984.

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale dal 1° luglio 1984.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'anno 1983 e definiti nel medesimo esercizio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è intervenuta una variazione in misura non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 14 luglio 1983;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione abbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, la retribuzione media giornaliera è fissata per l'anno 1° luglio 1984-30 giugno 1985, nella misura di L. 41.102, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 16.030.000 e di L. 8.631.000.

Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 23.083.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 19.556.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in L. 17.793.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal penultimo comma del citato art. 116, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1982 e precedenti: 1,1393;
anno 1983 ed oltre: 1,0000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno per assistenza personale continuativa è fissato, per il periodo 1° luglio 1984-30 giugno 1985, nella misura di L. 285.000 mensili.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, è fissato, per il periodo 1° luglio 1984-30 giugno 1985, nella misura di L. 1.139.000.

Roma, addì 25 luglio 1984

p. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
LECCISI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4806)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 luglio 1984.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Allianz Allgemeine Rechtsschutzversicherungs, in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 14 giugno 1983 della Allianz Allgemeine Rechtsschutzversicherungs, con sede in Monaco di Baviera, e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 7 giugno 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite, ed in base alla quale sussistono le condizioni previste dalla legge per l'autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 4 luglio 1984;

Decreta:

La Allianz Allgemeine, Rechtsschutzversicherungs, con sede in Monaco di Baviera, e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica italiana, le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria.

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4805)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 giugno 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1984, a quattro anni, emessi per lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 205645/66-AU-57 in data 19 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1984, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 301, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° febbraio 1984, a quattro anni, fino all'importo di lire 1.000 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 207092/66-AU-57 in data 9 aprile 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 19 gennaio 1984, ad accertare in nominali lire 1.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 19 gennaio 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° febbraio 1984, emessi per lire 1.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, a partire dal 1° agosto 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 gennaio ed il 27 luglio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° febbraio 1984 - rimborsabili il 1° febbraio 1988 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 300.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 1.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 150.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° agosto 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 150.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1984
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 247

(4862)

DECRETO 30 luglio 1984.

Finanziamento per il terzo trimestre 1984 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionale e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/79, convertito nella legge n. 33/80, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la delibera CIPE del 29 novembre 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 19 gennaio 1983, con la quale, nell'attesa che il Ministero della sanità acquisisca tutti i dati informativi necessari per l'adozione dei nuovi parametri previsti dalla legge finanziaria 1984, ha assegnato, sulla base dei criteri di riparto già deliberati dallo stesso CIPE nella seduta del 29 luglio 1982, tra l'altro, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo l'accantonamento di L. 850.000.000.000, l'importo complessivo annuo di L. 33.150.000.000.000 da valere sullo stanziamento di L. 34.000.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984;

Vista la successiva delibera del 9 febbraio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1984, con la quale il CIPE ha assegnato, tra l'altro, a valere sull'accantonamento complessivo di lire 850 miliardi precedentemente deliberato dallo stesso CIPE nella seduta del 29 novembre 1983, la somma complessiva annua di L. 30.588.032.000 per le necessità finanziarie di parte corrente degli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 1984;

Vista, altresì, la delibera del 9 febbraio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1984, con la quale il CIPE ha determinato, tra l'altro, sempre a valere sul predetto accantonamento di 850 miliardi del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1984, in L. 10.206.250.000 la quota da assegnare solo per il primo trimestre 1984 a favore della Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il proprio decreto n. 104135 del 19 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984, disposto sulla base del deliberato CIPE del 29 novembre 1983 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con cui è stato assegnato per il primo trimestre 1984 l'importo complessivo di L. 8.153.875.000.000, erogato, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il ridotto importo di L. 8.006.803.250.000, nonché subordinato il pagamento del residuo importo complessivo di L. 147.071.750.000, rimasto da erogare a favore

delle regioni Marche e Campania, rispettivamente, per L. 33.718.250.000 e per L. 113.353.500.000, alla presentazione dei rispettivi rendiconti del terzo trimestre 1983;

Visto il proprio decreto autorizzativo n. 106031 del 4 febbraio 1984, con cui sono stati erogati a favore delle regioni Marche e Campania, su presentazione dei rispettivi rendiconti del terzo trimestre 1983, i predetti importi di L. 33.718.250.000 e di L. 113.353.500.000 a saldo delle quote loro spettanti per le necessità del primo trimestre 1984;

Visto il proprio decreto n. 127683 del 16 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 25 maggio 1984, disposto sempre sulla base del deliberato CIPE del 29 novembre 1983, a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con cui, tra l'altro, è stato assegnato per il secondo trimestre 1984 l'importo complessivo di lire 8.153.875.000.000 ed erogato, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il ridotto importo di lire 8.135.248.766.000, nonché subordinata l'erogazione del residuo importo di L. 33.920.250.000 a favore della regione Sardegna alla presentazione del rendiconto del quarto trimestre 1983;

Visto il proprio decreto autorizzativo n. 131540 del 7 maggio 1984, con cui è stato erogato a favore della regione Sardegna il predetto importo di L. 33.920.250.000;

Considerato, altresì, che con il citato decreto n. 127683 del 16 aprile 1984, tra l'altro, ai sensi del deliberato CIPE del 9 febbraio 1984, è stato assegnato ed erogato tramite le regioni e province autonome territorialmente competenti, a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali per il primo e secondo trimestre 1984 l'importo complessivo di L. 15.294.016.000;

Visto il proprio decreto n. 115876 del 17 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 20 aprile 1984, con il quale, ai sensi del deliberato CIPE del 9 febbraio 1984, veniva, tra l'altro, assegnato all'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 10.206.250.000 per le necessità finanziarie del primo trimestre 1984;

Visto il proprio decreto n. 141879 del 27 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti, con cui, ai sensi del deliberato CIPE del 29 novembre 1983 e su conforme parere favorevole del Consiglio sanitario nazionale del 13 aprile 1984, è stato assegnato ed erogato, tramite le regioni territorialmente competenti, l'importo complessivo di lire 40 miliardi per le necessità finanziarie del primo e secondo trimestre 1984 degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la delibera CIPE del 19 giugno 1984 con la quale, su proposta del Ministero della sanità del 28 maggio 1984 sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale del 13 aprile 1984, è stato attribuito, sempre a valere sullo stanziamento di lire 34.000 miliardi del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1984, l'importo complessivo annuo di L. 33.830.088.032.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di L. 40.825.000.000 a favore della Croce rossa italiana;

Vista, altresì, la delibera CIPE del 19 giugno 1984, con la quale è stato disposto, nell'attesa di definire la puntuale utilizzazione ed i relativi criteri di riparto, l'accantonamento della residua somma di L. 129.086.968.000, di cui L. 50.500.000.000 a completamento dello stanziamento delle attività a destinazione vincolata, quantificato in lire 505 miliardi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per le finalità previste dal successivo art. 27, quarto comma, della stessa legge n. 730 del 1983, e L. 50.000.000.000 per l'attivazione di nuovi servizi e presidi, compresi quelli finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, previsti dal primo comma, lettera *b*), della citata legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Considerato che del predetto importo di lire 33.830.088.032.000 è stata assegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri di riparto indicati dall'art. 27 della legge finanziaria 1984, n. 730 del 27 dicembre 1983, la somma complessiva di L. 32.909.500.000.000, quale quota a destinazione indistinta, comprensiva della quota per le profilassi vaccinali veterinarie e per l'indennità di bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano, di L. 454.500.000.000 per le spese a destinazione vincolata, di L. 55.000.000.000 per il servizio di medicina legale di cui all'art. 8-*bis* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1983, n. 331, di L. 106.900.000.000 per le prestazioni termali, di L. 193.600.000.000 per il servizio di guardia medica, di L. 80.000.000.000 per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e di L. 30.588.032.000 per gli istituti zooprofilattici sperimentali;

Ravvisata la necessità di disporre per il terzo trimestre 1984, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione e l'erogazione trimestrale sulla base delle attribuzioni annue deliberate dal CIPE nella seduta del 19 giugno 1984, corrispondente ad un quarto delle predette assegnazioni annue, pari a L. 8.227.375.000.000 per le spese a destinazione indistinta, e L. 13.750.000.000 per il servizio di medicina legale, a L. 26.725.000.000 per le prestazioni termali, a L. 48.400.000.000 per il servizio di guardia medica, a L. 20.000.000.000 per gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico ed a L. 7.647.008.000 per gli istituti zooprofilattici sperimentali;

Considerato, altresì, che con la stessa delibera del 19 giugno 1984, il CIPE, ribadendo quanto già deliberato nella seduta del 29 novembre 1983, ha subordinato l'erogazione dell'importo complessivo di L. 454.500.000.000, per le spese a destinazione vincolata, alla presentazione di specifici programmi di utilizzo ed alla conseguente valutazione degli stessi da parte della commissione finanziaria di cui al decreto del Ministero della sanità del 6 agosto 1981;

Ritenuto, per quanto suesposto, di soprassedere all'assegnazione trimestrale delle predette quote annue di L. 454.500.000.000 per le spese a destinazione vincolata;

Ravvisata la necessità di assegnare ed erogare l'importo di L. 20.412.500.000 per le necessità finanziarie del secondo e terzo trimestre 1984 dell'Associazione italiana della Croce rossa e di L. 324.750.000.000 ad integrazione delle quote a destinazione indistinta delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per

il primo e secondo trimestre 1984, pari a 2/4 dell'importo di L. 649.500.000.000 ripartito dal CIPE nella seduta del 19 giugno 1984 a detto titolo;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del primo trimestre 1984 dalle regioni, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonchè dalle province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente, con nota n. 1026/134 del 29 maggio 1984, n. 4821 del 29 maggio 1984, n. 12815 del 7 giugno 1984, n. 21375 del 7 giugno 1984, n. 11671 del 26 giugno 1984, n. 43352 del 30 maggio 1984, n. 9575 del 21 giugno 1984, n. 20102 del 27 giugno 1984, n. 8197 del 4 giugno 1984, n. 4708 del 3 luglio 1984, n. 31095 del 13 luglio 1984, n. 9317 del 16 giugno 1984, n. 5031 del 7 giugno 1984, n. 9668 del 4 giugno 1984, n. 26532 del 20 giugno 1984, n. 28115 dell'11 luglio 1984, n. 10656 del 22 giugno 1984, n. 1957 dell'8 maggio 1984 e n. 5417 del 24 maggio 1984;

Preso atto, altresì, che non risultano pervenuti i rendiconti delle regioni Puglia e Basilicata;

Visto il proprio decreto 20 luglio 1983, n. 146097, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 16 settembre 1983, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il terzo trimestre 1983 l'importo complessivo di L. 6.870.250.000.000, comprensivo anche del finanziamento trimestrale delle cure termali e del servizio di guardia medica;

Ravvisata la necessità di riportare nell'allegato prospetto — facente parte integrale del presente decreto — i predetti importi sia del terzo trimestre 1983 che del corrente terzo trimestre 1984 al fine di rendere omogenee e comparabili le quote assegnate per lo stesso titolo nel 1983 e nel 1984;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86 »;

Ritenuto necessario provvedere, per quanto suesposto, all'assegnazione della somma complessiva di L. 8.689.059.508.000, evidenziato nella colonna n. 10 dell'allegato prospetto, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa per le necessità finanziarie dell'esercizio 1984;

Ravvisata, altresì, la necessità di erogare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa la somma complessiva di L. 8.592.058.508.000, come risulta determinata nella colonna n. 11 dell'allegato prospetto, subordinando l'erogazione del saldo della quota del terzo trimestre 1984, rimasto da pagare a favore delle regioni Puglia e Basilicata, rispettivamente di L. 85.888.500.000 e di L. 11.112.500.000, alla presentazione del rispettivo rendiconto del primo trimestre 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, viene assegnato, per il terzo trimestre 1984, l'importo complessivo di L. 8.227.375.000.000 per le spese a destinazione indistinta, di L. 13.750.000.000 per le prestazioni di medicina generale, di L. 26.725.000.000 per le prestazioni termali, di L. 48.400.000.000 per il servizio di guardia medica, di L. 7.647.008.000 per gli istituti zooprofilattici sperimentali e di L. 20.000.000.000 per gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, nelle misure indicate accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, rispettivamente, nelle colonne numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1.

Viene assegnato, altresì, l'importo complessivo di L. 324.750.000.000 ad integrazione delle necessità finanziarie delle spese a destinazione indistinta del primo e secondo trimestre 1984, nelle misure indicate accanto a ciascuna regione e province autonome di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 7 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1.

Viene assegnato, inoltre, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo complessivo di lire 20.412.500.000 per le necessità finanziarie del secondo e terzo trimestre 1984.

E' assunto l'impegno, ai sensi dei precedenti commi, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1984, per l'importo complessivo di L. 8.689.059.508.000, evidenziato nella colonna n. 10 dell'allegato prospetto.

Art. 3.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, è autorizzato il versamento dell'importo complessivo di lire 8.571.646.008.000, nella misura riportata accanto a ciascuna regione, nonchè provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 11 dell'allegato prospetto, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1984.

E' autorizzato, altresì, il versamento di L. 20.412.500.000 per le necessità finanziarie del secondo e terzo trimestre 1984 dell'Associazione italiana della Croce rossa, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1984
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 173

DETERMINAZIONE TERZA QUOTA TRIMESTRALE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 1984

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	CIPE 8 6 1983 D.M. 20-7-1983 n. 146097 assegnazione III trimestre 1983 (G.U 16-7-1983, n. 255)	Quota trimestrale a destinazione indistinta	Medicina legale	Termali	Guardia medica	Totale assegnazione III trimestre 1984	Integrazione quote a destinazione indistinta I e II trimestre 1984	Istituti zooprofilattici sperimentali III trimestre 1984	Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico III trimestre 1984	Totale attribuzioni	Totale erogazioni
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col 4	Col 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11
Piemonte	501.889 000 000	618.664.000.000	453.000.000	810.000.000	3.998.750 000	623.925.750.000	24.372.000.000	551.233.000	—	648.848.983.000	648.848.983.000
Valle d'Aosta	11.776 000 000	14.066.250.000	27.750.000	7.750.000	408.500 000	14.510.250.000	551.500.000	91.872.000	—	15.153.622.000	15.153.622.000
Lombardia	1.024.758 000 000	1.238.364.250.000	2.409.250.000	2.036.250.000	4.410.750 000	1.247.220.500.000	48.802.000.000	876.422.000	6.800.750.000	1.303.699.672.000	1.303.699.672.000
Prov aut Bolzano	52.869 000 000	60.446.250.000	8.500.000	24.500.000	838.750 000	61.318.000.000	2.342.000.000	96.441.000	—	63.756.441.000	63.756.441.000
Prov aut Trento	63.378 000 000	70.822.750.000	8.500.000	241.250.000	835.250 000	71.907.750.000	2.805.000.000	96.440.000	—	74.809.190.000	74.809.190.000
Veneto	554.208 000 000	655.874.500.000	1.279.750.000	2.344.000.000	3.060.750 000	662.559.000.000	25.928.500.000	675.430.000	—	689.162.930.000	689.162.930.000
Friuli Venezia Giulia	172.490 000 000	209.016.750.000	706.000.000	474.000.000	1.408.750 000	211.605.500.000	8.297.000.000	289.439.000	656.750.000	220.848.689.000	220.848.689.000
Liguria	248.576 000 000	304.199.250.000	476.500.000	—	919.500 000	305.595.250.000	12.072.000.000	275.615.000	3.259.500.000	321.202.365.000	321.202.365.000
Emilia Romagna	521.640 000 000	613.192.250.000	1.531.500.000	8.662.750.000	3.528.000 000	626.914.500.000	24.264.500.000	779.078.000	4.651.250.000	656.609.328.000	656.609.328.000
Toscana	465.897 000 000	548.959.000.000	960.000.000	3.628.250.000	4.083.250 000	557.630.500.000	21.714.000.000	452.540.000	—	579.797.040.000	579.797.040.000
Umbria	101.063 000 000	119.141.000.000	136.250.000	189.000.000	1.390.500 000	120.856.750.000	4.706.000.000	224.628.000	—	125.787.378.000	125.787.378.000
Marche	182.540 000 000	217.986.000.000	144.500.000	807.000.000	1.633.250 000	220.570.750.000	8.625.000.000	449.122.000	611.250.000	230.256.122.000	230.256.122.000
Lazio	683.118 000 000	819.460.500.000	1.010.250.000	1.738.750.000	2.920.750 000	825.130.250.000	32.491.000.000	243.675.000	2.598.500.000	860.463.425.000	860.463.425.000
Abruzzo	146.396 000 000	173.504.750.000	265.000.000	384.750.000	1.508.250 000	175.662.750.000	6.844.500.000	353.845.000	—	182.861.095.000	182.861.095.000
Molise	32.467 000 000	40.257.000.000	40.250.000	—	592.250 000	40.889.500.000	1.577.500.000	176.976.000	—	42.643.976.000	42.643.976.000
Campania	654.585 000 000	775.766.000.000	1.906.250.000	2.974.250.000	2.590.000 000	783.236.500.000	30.596.000.000	340.965.000	1.052.500.000	815.225.965.000	815.225.965.000
Puglia	455.444 000 000	536.411.750.000	651.250.000	918.250.000	3.351.250 000	541.332.500.000	21.135.000.000	321.277.000	369.500.000	563.158.277.000	477.269.777.000
Basilicata	63.272 000 000	73.025.000.000	126.000.000	45.500.000	1.188.000 000	74.384.500.000	2.858.500.000	128.562.000	—	77.371.562.000	66.259.062.000
Calabria	227.034 000 000	278.420.750.000	495.500.000	701.750.000	2.409.500 000	282.027.500.000	10.958.000.000	204.578.000	—	293.190.078.000	293.190.078.000
Sicilia	528.191 000 000	646.274.500.000	1.019.500.000	612.750.000	4.285.500 000	652.192.250.000	25.409.000.000	514.935.000	—	678.116.185.000	678.116.185.000
Sardegna	178.659 000 000	213.522.500.000	94.500.000	124.250.000	3.038.500 000	216.779.750.000	8.401.000.000	503.935.000	—	225.684.685.000	225.684.685.000
Totale . . .	6.870.250.000.000	8.227.375.000.000	13.750.000.000	26.725.000.000	48.400.000.000	8.316.250.000.000	324.750.000.000	7.647.008.000	20.000.000.000	8.668.647.008.000	8.571.646.008.000
Croce rossa italiana (II e III trimestre 1984) . . .										20.412.500.000	20.412.500.000
										8.689.059.508.000	8.592.058.508.000

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sospensione alla società « Fiduciaria italiana - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l. », in Roma, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 agosto 1984 ha sospeso l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, alla società « *Fiduciaria italiana - Istituto fiduciario e di revisione* S.r.l. », in Roma.

(4842)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di membri dei comitati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le regioni Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna.

Con decreti in data 7 giugno 1984, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro:

il sig. Lino Valandro è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Remo Roncher, deceduto;

il sig. Heinz Innerebner è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio ed attività affini ed in sostituzione del sig. Peter Weis, dimissionario;

il dott. Giuseppe Arzarello è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del dott. Sergio De Nicolais, dimissionario.

(4771)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 e 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Interpretazione autentica dell'ordinanza 22 dicembre 1982 (confermata con ordinanza 16 aprile 1984, n. 1/219/ZA) concernente acquisizione di permessi ed autorizzazione ad enti vari. (Ordinanza n. 11/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;

Vista l'ordinanza in data 22 dicembre 1982 del Ministro designato *pro-tempore* — confermata con la propria ordinanza in data 16 aprile 1984, n. 1/219/ZA — con la quale, ai fini della acquisizione dei permessi ed autorizzazioni da rilasciarsi a cura dei soggetti pubblici interessati dalla esecuzione degli interventi di cui all'art. 32 citato ed in considerazione dell'urgenza di pervenire al più rapido svolgimento dei lavori ed alla tempestiva agibilità delle opere ultimate, è stato adottato l'istituto del silenzio-accoglimento;

Considerato che, successivamente alla emanazione della predetta ordinanza in data 22 dicembre 1982, sono state assentite dal Ministro designato *pro-tempore*, le concessioni per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione esterna a servizio dei nuclei industriali, in attuazione della delibera CIPE in data 8 giugno 1983 e del proprio decreto in data 18 luglio 1983;

Considerato che, allo scopo di fugare quegli eventuali dubbi che potrebbero risultare d'ostacolo al tempestivo completamento degli interventi, appare opportuno chiarire in via di interpretazione autentica l'ambito di applicazione della ripetuta ordinanza in data 22 dicembre 1982;

Ritenuto di dover precisare che la disciplina di cui all'ordinanza anzidetta si intende estesa a tutti gli interventi comunque connessi alla attuazione dell'art. 32, legge 14 maggio 1981, n. 219;

Sentito il comitato tecnico amministrativo;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

L'ambito di applicazione dell'ordinanza in data 22 dicembre 1982 del Ministro designato *pro-tempore*, confermata con propria ordinanza in data 16 aprile 1984, n. 1/219/ZA, si intende esteso a tutti gli interventi comunque connessi all'attuazione delle opere di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di competenza del Ministro designato, ivi inclusi quelli relativi alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione esterna a servizio dei nuclei industriali di cui alla delibera CIPE in data 8 giugno 1983.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4827)

Misure dirette a snellire le procedure relative alle occupazioni temporanee. (Ordinanza n. 12/219/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale tra l'altro sono state attribuite al Ministro designato tutte le competenze per le procedure di occupazione e di esproprio da svolgersi secondo le modalità indicate dall'art. 80 della legge n. 219/81;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la delibera CIPE in data 8 giugno 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1983, con la quale si autorizzava il Ministro designato all'inclusione, nel programma straordinario di attuazione degli interventi di cui al citato art. 32 della legge n. 219/81, di alcune opere esterne, funzionalmente collegate alla infrastrutturazione delle aree industriali previste dal medesimo art. 32;

Vista la propria ordinanza in data 18 luglio 1983, con la quale, avvalendosi dell'autorizzazione del CIPE, ha incluso nel predetto programma, tra le altre opere, anche l'acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Morra de Sanctis, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle di Vitalba;

Vista la convenzione stipulata in data 21 luglio 1983 con la Snamprogetti S.p.a., con la quale sono state affidate in concessione alla società medesima la progettazione e la gestione della realizzazione della suindicata opera acquedottistica;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1984, prot. n. 120, con il quale venivano dichiarate la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera in parola ed autorizzata l'occupazione delle aree relative;

Considerato che la società concessionaria, con nota in data 22 agosto 1984, n. 01740, ha manifestato gravi perplessità circa il rispetto dei tempi previsti in convenzione, in conseguenza delle difficoltà dalla concessionaria medesima riscontrate nella occupazione delle aree temporaneamente occorrenti per l'esecuzione dei lavori, a causa della irreperibilità di gran parte dei proprietari e la conseguente necessità di avvalersi delle complesse procedure di cui agli articoli 64 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Considerato che, con successiva nota in data 11 settembre 1984 la concessionaria ha richiesto al Ministro designato l'adozione di uno specifico provvedimento al fine d'ovviare alle difficoltà sopraccennate, indicando nel contempo le deroghe alle ordinarie procedure, ritenute necessarie;

Considerato, altresì, che, con ordinanza in data 15 dicembre 1982, prot. n. 81071, il presidente della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ha disposto che si procedesse all'occupazione temporanea di aree occorrenti all'esecuzione di lavori, parimenti affidati alla Snamprogetti S.p.a. e relativi all'acquedotto dell'Ofanto, in deroga al procedimento delineato dai citati articoli 64 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Ritenuto che, al fine di garantire il massimo impulso alla realizzazione dell'acquedotto a servizio delle aree industriali anzidette, sia opportuno dettare, con apposita ordinanza, adeguamenti alla disciplina legale delle occupazioni temporanee — peraltro già adottati nel caso dei suddetti analoghi lavori di competenza della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale — atti ad assicurare una maggiore rapidità delle procedure relative, mantenendo altresì ferme le garanzie poste dalla ripetuta legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

La domanda di occupazione temporanea di beni prevista dall'art. 65 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, viene comunicata agli interessati dalla concessionaria per la realizzazione dell'opera in premessa Snamprogetti S.p.a., nella forma della notificazione per pubblici proclami di cui al terzo comma dell'art. 150 del codice di procedura civile. La notificazione è eseguita direttamente dalla concessionaria.

Trascorso il termine di dieci giorni dalla notificazione di cui al precedente comma il prefetto, se ritiene fondata la domanda di occupazione temporanea, provvede, senza ulteriori adempimenti, all'emissione del relativo decreto, già prima della determinazione e liquidazione dell'indennità.

Il provvedimento del prefetto è pubblicato nelle forme di cui al primo comma in uno all'avviso dei giorni previsti per la presa di possesso dei suoli.

Trascorsi almeno cinque giorni dalla pubblicazione, la concessionaria può procedere alla presa di possesso delle aree, con contestuale redazione dello stato di consistenza delle medesime. In assenza del proprietario il verbale di presa di possesso e lo stato di consistenza sono predisposti alla presenza di due testimoni, estranei al personale alle dipendenze della concessionaria medesima.

La concessionaria, a fronte di idonea documentazione giustificativa, provvede alla liquidazione della indennità offerta, anche nel caso in cui essa non è stata accettata, entro dieci giorni dalla richiesta di indennizzo degli aventi diritto, salvo l'eventuale conguaglio conseguente alla perizia di cui al comma seguente.

Trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma senza che sia stata avanzata richiesta di indennizzo, ovvero nel caso in cui l'indennizzo offerto sia stato corrisposto in mancanza di accettazione e soltanto a titolo di anticipazione, il prefetto dispone la stima degli immobili occupati nei modi e secondo i criteri di cui agli articoli 66 e seguenti della citata legge 25 giugno 1865, n. 2354, e sulla scorta degli stati di consistenza.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1984

Il Ministro: Zamberletti

(4828)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune di Pieve Tesino

Con deliberazione 13 luglio 1984, n. 5249, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 5381/2, 5381/3, 5381/4, 5381/5, 5381/6, 5381/7, 5381/8, 5381/9, 5381/10, 5381/11, 5381/12, 5381/13, 5381/14, 5381/15, 5381/16, 5381/17, 5381/18, 5381/19, 5281/20, 5381/21, 5381/22, 5381/23, 5381/24, 5381/25, 5381/26, 5381/27 in comune catastale di Pieve Tesino dal demanio al patrimonio provinciale.

(4816)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia (per le esigenze della prima cattedra) . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova n. 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(4784)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso le cattedre e l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di medicina sociale	posti 1
cattedra di biochimica applicata	» 1
istituto di reumatologia	» 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti dovranno indicare l'istituto o cattedra ai cui posti intendono concorrere; in mancanza la domanda stessa sarà utilmente considerata prodotta solo per la cattedra indicata per prima nel presente avviso.

Qualora nella domanda vengano indicati più istituti o cattedre, la domanda stessa sarà considerata utilmente prodotta solo per il posto indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

Gli esami avranno luogo rispettivamente:

per il posto alla cattedra di medicina sociale: presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni - policlinico Universitario - Siena - località Le Scotte, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il posto alla cattedra di biochimica applicata: presso il complesso degli istituti chimici - Siena - Pian dei Mantellini, 44, alle ore 9 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il posto all'istituto di reumatologia: presso l'istituto di reumatologia - Siena - via dei Tufi, 1, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di botanica	posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli esami avranno luogo presso il dipartimento di biologia ambientale - Siena, via della Cerchia n. 3, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Siena.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale) ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di ragioneria e di perito commerciale rilasciato da istituti tecnici commerciali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli esami avranno luogo presso il complesso didattico degli istituti biologici - Siena, via Laterina n. 6, alle ore 9 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Siena.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed equiparati.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli esami avranno luogo presso il complesso didattico degli istituti biologici - Siena, via Laterina n. 6, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(4785)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università dell'Aquila

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti del sesto livello retributivo funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila - area funzionale tecnico-scientifica presso l'istituto di chimica applicata ed industriale. Profilo professionale: assistente tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30 per cento.

Titolo di studio: diploma di maturità scientifica, maturità tecnica o professionale (specializzazione perito chimico).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzare al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - servizio del personale - piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo-funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila - area funzionale tecnico-scientifica presso l'istituto di elettrotecnica - profilo professionale: assistente tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30 per cento.

Titolo di studio: diploma di maturità scientifica e maturità tecnica o professionale (specializzazione: elettronica).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - servizio del personale - piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quarto livello retributivo-funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila - area funzionale tecnico-scientifica presso l'istituto di elettrotecnica - profilo professionale: agente tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30 per cento.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - servizio del personale - piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta' Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Anunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di sesto livello retributivo-funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila - area funzionale strutture di elaborazione dati - tecnico scientifica - profilo professionale assistente tecnico di elaborazione dati.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica o professionale; oppure diploma di istruzione secondaria di primo grado + diploma di corso professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, servizio del personale, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8, a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di quinto livello retributivo-funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila - area funzionale delle strutture di elaborazione dati - tecnico scientifica - profilo professionale operatore di elaborazione dati.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado + diploma di qualifica professionale rilasciato ai sensi della legge n. 845/78.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, servizio del personale, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8, a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(4786-4859)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana (per le esigenze della seconda cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso la clinica e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica delle malattie infettive . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(4780)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Ferrara

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto chimico centro « A. Dacco » . . . . posti 1

Titolo di studio ricihesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(4781)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di quinta clinica medica (per la cattedra di andrologia) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di andrologia (istituto di quinta clinica medica) - facoltà di medicina e chirurgia - Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 del novantottesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(4782)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4783)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di consigliere, da destinare in Piemonte, Lombardia e Liguria, ruolo ispettorato del lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 2 del 12 settembre 1984 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 8 dell'agosto 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1984, registro n. 11, foglio n. 157, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di consigliere in prova, da destinare in Piemonte, Lombardia e Liguria, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1981, ruolo ispettorato del lavoro.

(4819)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di collocatore nel ruolo dei collocatori, da destinare in Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 2 del 12 settembre 1984 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 8 dell'agosto 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1984, registro n. 12, foglio n. 21, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a ventinove posti di collocatore in prova, nel ruolo dei collocatori, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1981, da destinare in Piemonte.

(4820)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico nel ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 2 del 12 settembre 1984 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 8 dell'agosto 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1984, registro n. 11, foglio n. 264, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a tre posti di agente tecnico in prova, nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1981.

(4821)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinquantasei posti di addetto alla vigilanza, ruolo ispettorato del lavoro, da destinare nel Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 2 del 12 settembre 1984 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 8 dell'agosto 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1984, registro n. 10, foglio n. 307, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinquantasei posti di addetto alla vigilanza in prova, ruolo ispettorato del lavoro, da destinare nel Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1984.

(4822)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, da destinare in Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 2 del 12 settembre 1984 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 8 dell'agosto 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1984, registro n. 11, foglio n. 301, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova, nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1981, da destinare in Piemonte.

(4823)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente medico di medicina del lavoro presso l'unità sanitaria locale n. 32

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di medicina del lavoro presso l'unità sanitaria locale n. 32.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità sanitaria locale n. 32 in Portomaggiore (Ferrara).

(4843)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 256 del 17 settembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA - *Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative*: Concorso pubblico, per esami, per un posto di laureato in fisica o in matematica o in matematica e fisica o in informatica e diario della prova scritta del concorso, per esami, per nove posti di laureati in informatica o in matematica o in ingegneria elettronica.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 26 giugno 1984, n. 4.

Modifiche e integrazioni all'art. 35 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, alla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, nonché alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 10 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel primo comma dell'art. 35 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, dopo le parole « istituzioni scolastiche » è inserita la dizione « nonché quelli assunti per esigenze straordinarie ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42 ».

2. Al terzo comma dello stesso articolo è aggiunta la seguente frase: « I medesimi conseguiranno l'inquadramento nel ruolo amministrativo ».

3. Dopo il terzo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« 4. I bidelli provvisori originariamente assunti per esigenze straordinarie ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, che conseguiranno l'inquadramento in ruolo ai sensi del presente articolo, continueranno a prestare servizio presso le scuole di appartenenza fino a quando non potranno essere assegnati a scuole dello stesso comune o di comune limitrofo, che abbiano a presentare posti vacanti nelle rispettive piante organiche ».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28, viene modificato come segue:

« 3. Per i compiti che non vengono svolti da personale della provincia il museo può assumere personale con contratto di diritto privato, anche con orario di lavoro ridotto, da stipulare dal presidente del consiglio di amministrazione. A tale scopo il consiglio di amministrazione stabilisce il contingente massimo da approvare dalla giunta provinciale. Il trattamento economico di tale personale non potrà comunque superare quello dei dipendenti provinciali con corrispondenti qualifiche funzionali. La relativa spesa è a carico del bilancio del museo. Al personale assunto con contratto di lavoro privato e temporaneo per una durata inferiore ad un anno non si applica l'articolo unico della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 23. L'indennità di fine rapporto è corrisposta dal museo ».

Art. 3.

1. Il ruolo speciale della carriera direttiva della sovrintendenza provinciale ai beni culturali, di cui alla tabella annessa alla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, viene integrato di un posto per un consigliere nella VII qualifica funzionale.

2. I titoli di studio richiesti per l'assunzione in ruolo secondo la tabella allegata alla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, lettera *b*), vengono integrati con i seguenti titoli di studio: « laurea in lingue e letterature straniere » e « laurea in materie letterarie ».

3. Il ruolo del personale amministrativo della provincia secondo l'allegato *A*) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, con le relative modifiche e integrazioni, viene ampliato di un posto nella IV qualifica funzionale, da assegnarsi alla sovrintendenza provinciale ai beni culturali.

4. All'art. 6 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, viene aggiunto il seguente comma:

« 6. La giunta provinciale è autorizzata, a richiesta della sovrintendenza provinciale ai beni culturali, di assumere personale per le visite guidate, la cura delle esposizioni, nonché dei servizi di incasso nel Castel Tirolo e nel Castel Velturno, con contratto privato temporaneo ed anche ad orario ridotto. Il trattamento economico di detto personale non può superare quello dei dipendenti provinciali con le corrispondenti qualifiche funzionali. Al personale assunto con contratto di lavoro privato e temporaneo per una durata inferiore ad un anno non si applica l'articolo unico della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 23. L'indennità di fine rapporto è corrisposta dalla giunta provinciale ».

Art. 4.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 40 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984 e in lire 80 milioni all'anno a decorrere dallo esercizio finanziario 1985, si provvede:

a) per l'anno 1984, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto a cap. 12100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, che presenta la disponibilità occorrente;

b) per gli anni successivi, mediante adeguati stanziamenti sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione annuale, utilizzando i mezzi previsti *alla sezione* 1, *settore* 2, *delle spese* del bilancio pluriennale vigente.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 26 giugno 1984

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZI

(4211)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 gennaio 1984, n. 2.

Parziale modifica al regolamento sul trattamento di missione del personale della provincia di Bolzano.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 6 *marzo* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo sostituito dall'art. 31 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, che autorizza la giunta provinciale a modificare le disposizioni che disciplinano le missioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6922 del 28 novembre 1983;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

(1) E' emanata la parziale modifica del regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 16 gennaio 1984

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1984
Registro n. 2, *foglio n.* 8

PARZIALE MODIFICA AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PERSONALE PROVINCIALE

Articolo unico

L'arrotondamento dell'indennità di missione prevista dall'art. 1, ottavo comma, nonché l'importo forfettario per l'indennità di pasto previsto dall'art. 2, primo comma, del vigente regolamento sul trattamento di missione del personale provinciale, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 12 ottobre 1979, n. 43, sono rideterminati annualmente in conformità e con le modalità previste per l'indennità di trasferta dal primo e secondo comma dell'articolo unico del decreto del presidente della giunta provinciale 2 dicembre 1980, n. 30.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 febbraio 1984, n. 4.

Rideterminazione dell'indennità di trasferta.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 6 *marzo* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto 2 dicembre 1980, n. 30, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione il giorno 9 dicembre 1980, n. 61, concernente modifiche al regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano;

Visto il decreto del 21 aprile 1981, n. 190, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1981, registro n. 16, foglio n. 7;

Visto il decreto dell'11 novembre 1981, n. 2717/PI/Dr.PU/tl, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1981, registro n. 40, foglio n. 43;

Visto il decreto del 20 gennaio 1982, n. 33, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1982, registro n. 11, foglio n. 132;

Visto il decreto del 17 giugno 1982, n. 12, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1982, registro n. 7, foglio n. 166;

Visto il decreto del 7 gennaio 1983, n. 9, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1983, registro n. 4, foglio n. 117;

Visto il decreto del 16 gennaio 1984, n. 2, in corso di registrazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 136 del 16 gennaio 1984, concernente la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1984, della misura dell'indennità di trasferta pari al 10% (per cento) rispetto all'indennità di missione in atto nell'anno 1983;

Ritenuto dover dare esecuzione alla predetta deliberazione in attuazione a quanto previsto nel proprio decreto 2 dicembre 1980, n. 30;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le misure dell'indennità di trasferta per il personale provinciale sono aumentate del 10% e quindi rideterminate come segue:

A) *Missioni entro il territorio della Regione in giorni lavorativi*:

a) missione intera di 24 ore . . . . . L. 28.400

b) missione inferiore a 24 ore:

indennità oraria dalle ore 7 alle ore 21 . . » 1.190
indennità oraria dalle ore 21 alle ore 7 . . » 1.900

L'indennità di trasferta è comunque arrotondata a L. 7.700 qualora nel periodo di missione siano comprese le ore tra le 12 e le 14 oppure tra le 19 e le 21.

B) *Missioni in giorni non lavorativi e missioni fuori del territorio della Regione, entro il territorio statale*:

missione intera di 24 ore . . . . . . L. 45.500
indennità per ogni ora di missione . . . . » 1.900

C) *Missioni personale carriera ausiliaria*, cantoniere e di vigilanza boschiva nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza o comunque operante nell'ambito della circoscrizione. In sostituzione dell'indennità di trasferta è corrisposto un importo forfettario di L. 7.700 per ogni pasto consumato fuori della sede di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 15 febbraio 1984

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1984
Registro n. 2, *foglio n.* 9

(3867)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1984, n. **17.**

Interventi a favore degli imprenditori agricoli per l'acquisto di mezzi ed attrezzature tecniche o secondarie per l'attività agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **17** *del* 16 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Ai fini di favorire lo sviluppo dell'agricoltura ed il potenziamento delle aziende agricole dell'intero territorio regionale, la Regione concede agli imprenditori agricoli, operanti e residenti nella Regione, contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'acquisto di mezzi, attrezzature e macchine agricole per la coltivazione, la raccolta ed il trasporto di prodotti agricoli nonché la realizzazione di serre, apparecchiature per uso irriguo polivalente per le colture arboree, nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.
Agevolazioni in conto capitale

Agli imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti, vengono concessi contributi in conto capitale nella misura del 40% della spesa ammessa dagli uffici preposti dalla presente legge.

Le domande hanno per oggetto i seguenti investimenti o acquisti singoli o cumulativi:

a) realizzazione di serre, con relativi impianti di riscaldamento di estensione non superiore a mq 2.000;

b) acquisto di apparecchiature per l'irrigazione di colture arboree;

c) acquisto di autocarri con portata massima non superiore ai 18 q.li per il trasporto di prodotti agricoli e bestiame, compresi i furgoni promiscui combinati per il trasporto di persone e cose;

d) acquisto di macchine agricole, anche munite di autotrazione con potenza non superiore ai 14,5 C.V.;

e) acquisto di attrezzi agricoli il cui costo unitario non sia inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 10 milioni.

Per gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) realizzati da coltivatori diretti singoli o associati il predetto contributo è elevato al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3.
Agevolazioni in conto interessi

La Regione concede contributi in conto interessi della durata di anni cinque e pari al 35% della spesa ammissibile elevabile al 50% per i coltivatori diretti e le cooperative con le modalità indicate dalla legge regionale 1° aprile 1978, n. 8, ed al tasso agevolato previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982.

Art. 4.
Modalità

L'assessorato regionale dell'agricoltura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone i relativi moduli per la domanda dei benefici previsti.

La domanda compilata e firmata dal richiedente deve essere inviata all'assessorato all'agricoltira che provvede all'istruttoria.

La domanda va corredata dai seguenti documenti:

a) attestato di qualifica rilasciato dallo SCAU;

b) relazione illustrativa da cui risulta:

dati catastali e localizzazione dell'azienda;

indirizzo colturale evidenziando l'esigenza dell'investimento o l'utilità dell'acquisto;

c) dichiarazione sostitutiva di notorietà del richiedente attestante la qualifica e la titolarità dell'azienda; nonché l'impegno per l'uso nell'azienda dell'attrezzo o dell'investimento fino all'esaurimento d'uso dello stesso.

Se il richiedente, che intende realizzare degli impianti semifissi o fissi, non è proprietario deve allegare il nullaosta del proprietario o altro documento equipollente previsto dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Patti agrari).

Art. 5.
Procedimento per la liquidazione

Previo idoneo accertamento istruttorio predisposto dalle strutture dell'assessorato all'agricoltura, su conforme deliberazione della giunta regionale, il presidente della giunta stessa emette il relativo decreto di concessione del contributo.

Alla liquidazione e pagamento dell'intervento regionale, dopo gli accertamenti tecnici da effettuarsi dalle strutture dell'assessorato regionale all'agricoltura, si provvede con deliberazione della giunta stessa.

Con lo stesso provvedimento dovrà farsi menzione delle eventuali economie realizzate rispetto al provvedimento originario di concessione del contributo.

Art. 6.
Norma finanziaria

Per l'esercizio finanziario 1984, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in 160 milioni di lire, farà carico ai seguenti nuovi capitoli di spesa:

Cap. 41850 « Contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli per gli acquisti di mezzi ed attrezzature tecniche o secondarie per l'attività agricola - art. 2 presente legge » con una dotazione di competenza e di cassa di L. 150.000.000;

Cap. 41860 « Contributi in conto interesse sui prestiti contratti dagli imprenditori agricoli per l'acquisto di mezzi ed attrezzature tecniche o secondarie. Art. 3 presente legge. Nuovo limite d'impegno » con una dotazione di competenza e di cassa di L. 10.000.000.

Le dotazioni di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 55400 del bilancio per l'esercizio 1984 « Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso » sono ridotte di 160 milioni di lire.

Per gli esercizi futuri, alla quantificazione della spesa derivante dalla presente legge, sarà provveduto con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 7.
Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 30 luglio 1984.

D'UVA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1984, n. **18**.

Variazioni al bilancio 1984. Storno capitoli di previsione in seguito alle modificazioni apportate al piano di intervento delle OO.PP.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *agosto* 1984)

(*Omissis*).

(4439)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100842580)